

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E PRODIGALITÀ: LIMITI APPLICATIVI E CENTRALITÀ DELL'ACCERTAMENTO DELLA VULNERABILITÀ PERSONALE - CASS. CIV., 13 MARZO 2026 N. 5763

A cura di **Giuseppina AVOLIO***

MASSIMA¹

L'amministrazione di sostegno non può essere giustificata da mere esigenze di controllo patrimoniale né dalla sola prodigalità del beneficiario, in assenza di un accertamento concreto e attuale di una condizione di infermità o menomazione idonea a incidere sulla capacità di autodeterminazione. La misura, quale strumento di protezione a carattere residuale e proporzionato, richiede una verifica rigorosa della vulnerabilità della persona e il rispetto del contraddittorio, inclusa l'audizione dell'interessato.

SOMMARIO

1. Il fatto 1
2. La decisione 1
3. Conclusioni 2

1. IL FATTO

La vicenda trae origine dal rigetto, da parte del giudice tutelare, dell'istanza di revoca della misura di amministrazione di sostegno disposta nei confronti della ricorrente, applicata sin dal 2013 su iniziativa dei familiari per ragioni attinenti alla gestione del patrimonio.

L'interessata evidenziava, nel corso del giudizio, una situazione personale e lavorativa pienamente stabile: svolgimento di attività professionale con reddito adeguato, autonomia abitativa, assenza di patologie psichiatriche invalidanti e capacità di gestione della vita quotidiana, comprovata anche dall'assistenza prestata alla madre anziana.

Nonostante tali elementi, il giudice tutelare respingeva la richiesta di revoca, ritenendo

persistente la necessità della misura in ragione della tendenza della beneficiaria a sostenere spese ritenute voluttuarie e non necessarie, con conseguente rischio di depauperamento del patrimonio.

Il successivo reclamo veniva rigettato dal Tribunale, che confermava l'impostazione del giudice tutelare, valorizzando esclusivamente il profilo economico e patrimoniale.

Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, fondato, tra l'altro, sulla violazione degli artt. 404 e 413 c.c., sull'assenza di un accertamento sanitario idoneo a giustificare la misura, nonché sulla violazione del diritto al contraddittorio per mancata audizione della ricorrente.

2. LA DECISIONE

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, censurando radicalmente l'impostazione seguita dai giudici di merito.

In primo luogo, la Suprema Corte ribadisce che l'amministrazione di sostegno presuppone un accertamento concreto e attuale della condizione di vulnerabilità del soggetto, non potendo essere giustificata da finalità meramente patrimoniali. La misura, infatti, è finalizzata a tutelare la persona e non a preservarne il patrimonio in funzione di interessi esterni o familiari.

In tale prospettiva, la Corte richiama un orientamento consolidato secondo cui è necessario verificare:

- l'esistenza di una infermità o menomazione, anche parziale o temporanea;
- l'incidenza effettiva di tale condizione sulla capacità di provvedere ai propri interessi;
- la proporzionalità della misura rispetto alle esigenze concrete del beneficiario.

Particolarmente significativa è la posizione assunta in relazione alla prodigalità, che la Corte

* Dottoressa in giurisprudenza, abilitata all'esercizio della professione forense. Componente del Comitato Editoriale della Rivista "De Iustitia".

¹ Massima non ufficiale.

riconosce come possibile presupposto di misure limitative, ma solo ove essa si traduca in un concreto rischio di indigenza e non già in semplici scelte di vita o abitudini di spesa, espressione della libertà individuale.

Nel caso di specie, la Cassazione rileva come i giudici di merito abbiano omesso ogni verifica in ordine:

- alla reale esistenza di una condizione di fragilità personale;
- alla proporzione tra reddito percepito e spese effettuate;
- alla concreta sussistenza del rischio di depauperamento.

La decisione impugnata risulta, pertanto, fondata su una valutazione astratta e paternalistica, incompatibile con la funzione dell'istituto.

Ulteriore profilo di illegittimità viene individuato nella violazione del diritto al contraddittorio. La Corte afferma con chiarezza che l'audizione dell'interessato costituisce momento essenziale del procedimento, in quanto espressione del diritto all'autodeterminazione della persona, anche nei casi di capacità ridotta.

Nel caso concreto, la mancata audizione della ricorrente, sia dinanzi al giudice tutelare sia in sede di reclamo, integra una violazione insanabile, non sanata dalla successiva fase processuale.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte cassa il provvedimento impugnato e rinvia al giudice di merito per un nuovo esame conforme ai principi enunciati.

3. CONCLUSIONI

La decisione in esame si colloca all'interno di un consolidato percorso evolutivo, sia nella giurisprudenza di legittimità sia a livello sovranazionale, volto a circoscrivere l'ambito applicativo delle misure limitative della capacità, ricondotte a una logica strettamente personalistica e non patrimonialista.

Sul piano interno, la Corte di Cassazione ha progressivamente chiarito che l'amministrazione di sostegno non può essere utilizzata quale strumento di mera gestione o conservazione del patrimonio. Già in precedenti arresti (tra cui Cass. n. 36176/2023 e Cass. n. 25890/2025, richiamata nella

pronuncia in commento), si è affermato che la prodigalità, pur potendo integrare un presupposto per l'adozione di misure di protezione, non assume rilievo autonomo in assenza di una concreta compromissione della capacità di autodeterminazione o di un rischio effettivo di indigenza.

In tale prospettiva, la giurisprudenza ha progressivamente abbandonato l'impostazione tradizionale, che tendeva ad assimilare la prodigalità a una forma attenuata di incapacità, valorizzando invece la libertà della persona di compiere scelte economiche anche imprudenti. Ne deriva un rafforzamento del principio per cui l'intervento del giudice deve essere eccezionale, proporzionato e strettamente necessario, secondo una logica di *extrema ratio*.

Questo approccio trova un significativo riscontro anche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha più volte affermato che le misure limitative della capacità giuridica integrano una interferenza nella vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU. In particolare, la Corte di Strasburgo ha chiarito che tali misure sono legittime solo se:

- previste dalla legge;
- dirette a uno scopo legittimo;
- necessarie e proporzionate in una società democratica.

Nella giurisprudenza più recente, la Corte EDU ha sottolineato come anche limitazioni parziali della capacità possano incidere profondamente sull'identità personale e sull'autonomia decisionale dell'individuo, imponendo agli Stati un rigoroso controllo di proporzionalità.

Un ulteriore riferimento fondamentale è costituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge n. 18/2009, che segna il passaggio da un modello "sostitutivo" a un modello "di supporto" alla capacità giuridica. In particolare, l'art. 12 della Convenzione afferma il diritto delle persone con disabilità al pieno riconoscimento della capacità legale in tutti gli ambiti della vita, imponendo agli Stati di predisporre strumenti che assistano - e non sostituiscano - l'individuo nelle sue decisioni.

La giurisprudenza nazionale ha progressivamente recepito tali indicazioni, come dimostrano numerose pronunce che richiamano espressamente il paradigma convenzionale, enfatizzando:

- la centralità della volontà del beneficiario;
- la necessità di modellare la misura sulle esigenze concrete;
- il divieto di compressioni generalizzate e non giustificate della capacità.

In questo quadro, la decisione in commento si pone in linea di continuità con tali orientamenti, ma al contempo rafforza ulteriormente il principio secondo cui la tutela della persona non può mai tradursi in un controllo paternalistico delle sue scelte di vita, specie quando difetti una condizione patologica o una reale vulnerabilità.

Essa contribuisce, dunque, a consolidare un modello di amministrazione di sostegno conforme ai parametri costituzionali e sovranazionali, in cui la protezione giuridica si configura non come limitazione, ma come strumento di promozione dell'autonomia individuale.